

N. 01173/2009 REG.SEN.
N. 01052/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Onama S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Innocenzo Militerni, Massimo Militerni, con domicilio eletto presso l'avv. Silvia Cosentino in Torino, piazza XVIII Dicembre, 7;

contro

Comune di Settimo Torinese, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Angeletti, Luigi M. Angeletti, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Bertola, 2;

nei confronti di

Eutourist Serv-System S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cotto, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Botero, 17;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della D.D. n. 452 del 3 luglio 2008, con cui il Dirigente Responsabile Servizi personale, Affari Generali, Legale e Contratti ha determinato l'aggiudicazione definitiva alla società Eutourist;
- della D.D. n. 479 del 14 luglio 2008, di rettifica della D.D. n. 452 del 3 luglio 2008;
- di tutti gli atti di gara e del verbale di gara n. 3 del 13 giugno 2008, di

aggiudicazione provvisoria e dei pregressi verbali di gara, rispettivamente del 9 giugno 2008 e dell'11 giugno 2008;

- del bando di gara 3 aprile 2008, CIG n. 01433231E1 e del capitolato di gara, art. 7, nella parte in cui omettono di specificare i criteri di valutazione dell'offerta;

- della D.D. n. 189 del 26 marzo 2008, con la quale è stata disposta l'indizione della gara;

- della D.D. n. 54 del 31 marzo 2008, con la quale è stato approvato il capitolato speciale d'appalto;

- di ogni ulteriore provvedimento, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

e per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del relativo contratto, eventualmente medio tempore stipulato;

e per la conseguente condanna della Stazione Appaltante al ristoro dei danni patiti dall'impresa ricorrente.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed esaminata la relativa memoria del Comune di Settimo Torinese depositata in data 1.9.2008;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Eutourist Serv-System S.p.A. ed esaminata la memoria difensiva depositata in data 3.9.2008;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 03/04/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con bando di gara pubblicato sulla GUCE del 5.4.2008 n. 567 il Comune di Settimo Torinese indiceva gara d'appalto a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dal

1.9.2008 al 31.8.2012 del servizio di refezione scolastica per le scuole di ogni ordine e grado localizzate nel Comune, per un importo a base d'asta di € 9.156.000,00 Iva esclusa.

Concorrevano alla competizione due sole imprese, la Onama S.p.A. e la Eutotourist Serv System s.p.a (infra, passim, Onama ed Eutotourist). La prima conseguiva per l'offerta tecnica il punteggio di 29 e per quella economica il punteggio di 60, mentre la seconda otteneva rispettivamente 33 e 59,656 punti.

La gara era quindi aggiudicata alla Eutotourist, benché avesse offerto un prezzo più alto di quello proposto dalla Onama.

Con Determinazione dirigenziale n. 452 del 3.7.2008 l'Ente locale aggiudicava definitivamente il servizio alla Eutotourist.

L'art. 7 del Capitolato speciale (doc. 9 produz. Comune) distribuiva i complessivi 100 punti tra i 60 per il prezzo e i 40 per la componente tecnica del progetto.

Questi ultimi venivano ulteriormente ripartiti in 15 per i progetti a) e b) e 10 per il progetto c).

La norma di gara dettagliava anche i predetti criteri preindividuati per la componente economica, in diversi sotto - criteri e relativi sotto punteggi, conformemente al disposto dell'art. 83 del d.lgs. n. 13/2006, enunciando una serie di sottocriteri che saranno meglio illustrati infra. Basti sin da ora rimarcare che veniva ad esempio definito il sottopunteggio 3, contemplante l'attribuzione da 0 a 5 punti per la "tipologia e qualità di materie prime che si intendono utilizzare".

1.2. Insorge con il ricorso in epigrafe la ricorrente Onama, impugnando l'aggiudicazione alla Eutotourist nonché le modalità stesse di svolgimento della gara e altresì domandando il risarcimento del danno in forma specifica e in subordine per equivalente monetario.

Il gravame è affidato a tre motivi. Con il primo la Onama denuncia violazione dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 7 del Capitolato nonché dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza e buona amministrazione. Assume al riguardo che la Commissione, come risulta dai verbali di gara impugnati, non ha fissato i criteri motivazionali cui doveva attenersi per l'attribuzione dei punteggi tra il minimo e il massimo in relazione a ciascun criterio e sub - criterio fissato nella lex specialis.

E ciò in collisione con l'art. 83, comma 4 del Codice dei contratti che prima della sua espunzione ad opera del d.lgs. n. 152/2008 (c.d. Terzo correttivo) disponeva che "la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando". Invoca all'uopo varia

giurisprudenza che ha sancito che la commissione deve prefissare obiettivi criteri di massima ove il bando non disciplini in modo puntuale l'attribuzione dei punteggi. Adduce anche, più specificamente, TAR Lazio, n. 13774/2007 che ha statuito nel senso dell'obbligo per la Commissione di fissare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi.

Con il secondo mezzo è articolata violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 ed eccesso di potere per carenza di motivazione espressa a sostegno dell'attribuzione di punteggi.

La censura è corollario della precedente, ed espone il noto principio in ossequio al quale il punteggio numerico è insufficiente in assenza di una sia pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno condotto alla formulazione del giudizio, "soprattutto in quelle ipotesi, quale è quella in esame, in cui il bando di gara fissava criteri estremamente generici". Tale precisazione, come si spiegherà infra, segna il limite di fragilità della svolta censura.

Al terzo ed ultimo motivo è invece commessa la dedotta violazione dei principi generali in materia di valutazione delle offerte, l'eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione della par condicio.

Si duole sul punto, del tutto genericamente, la Onama che dall'esame dei verbali di gara e della delibera di aggiudicazione emergerebbero profili di contraddittorietà e incongruità nelle valutazioni numeriche attribuite ad alcune voci dei progetti tecnici presentati dalle offerenti.

Si costituiva il 1.9.2008 il Comune di Settimo T. e il 3.9.2008 la controinteressata.

2. Con decreto inaudita altera parte del 5.8.2008 il Presidente del Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione dei provvedimenti gravati, stanti le estreme gravità ed urgenza.

Alla Camera di Consiglio del 4.9.2008 la causa veniva rinviata alla Camera di Consiglio ordinaria del 26.9.2008, nella quale le parti rivolgevano istanza di riunione al merito.

Frattanto la ricorrente interponeva motivi aggiunti di ricorso depositati il 25.9.2008, con i quali lamentava la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 per essere stato il contratto d'appalto stipulato prima del decorso del termine dilatorio di 30 giorni stabilito dalla predetta norma a tutela dell'interesse dei controinteressati, salvo motivate ragioni di particolare urgenza.

Al secondo dei motivi aggiunti era invece affidata la censura di carenza di potere in concreto in capo al funzionario sottoscrittore del contratto, sostenendosi che le motivate ragioni di urgenza dovevano emergere solo da una delibera dell'Amministrazione, assente nel caso di specie.

Con i predetti motivi aggiunti la ricorrente implementava la sua richiesta di

risarcimento del danno, rimarcando il contegno colposo della P.A., emergente oltre che dalle denunciate illegittimità della gara, anche dall'avvenuta frettolosa stipula del negozio.

Dal canto suo il Comune resistente, in apertura di ogni sua difesa sollevava eccezione di giurisdizione di questo Giudice sull'assunto che il contratto d'appalto segna il limite estremo alla giurisdizione del G.A., conseguendone che oltre a non potersi accogliere la domanda cautelare, la stessa controversia andrebbe devoluta alla cognizione del Giudice ordinario.

Pervenuto l'affare alla pubblica Udienza del 3.4.2009, sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il ricorso e i motivi aggiunti venivano introitati per la definitiva decisione di merito.

DIRITTO

1.1. Deve preliminarmente il Collegio darsi carico di vagliare la questione della sua giurisdizione, sollevata in limine litis dalla difesa comunale sul rilievo che l'intervenuta stipula del contratto d'appalto segna il limite estremo alla giurisdizione del giudice amministrativo, secondo la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 27169/2007 che ha statuito l'impossibilità per questo Giudice di pronunciare sulla domanda di nullità o caducazione o inefficacia del contratto d'appalto.

Invoca anche parte resistente la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 9 del 30.7.2008, secondo cui "deve ritenersi sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda avanzata dal concorrente non aggiudicatario volta a conseguire quale reintegrazione in forma specifica l'aggiudicazione o l'assegnazione del servizio".

La Sezione opina che la spiegata eccezione di giurisdizione sia palesemente destituita di fondamento. Anzitutto va precisato che prova troppo la riportata affermazione dell'Adunanza Plenaria: l'aver i supremi Giudici amministrativi, sancito che l'avvenuta stipula del contratto inibisce al ricorrente non aggiudicatario di conseguire l'assegnazione del servizio sub specie di risarcimento in forma specifica, nulla toglie al potere del giudicante di limitare la sua pronuncia al mero annullamento dei provvedimenti sulla base dei quali la P.A. ha poi concluso il negozio.

Il che è quanto avrebbe fatto il Collegio ove avesse ritenuto fondate le censure della ricorrente.

In punto di diritto preme alla Sezione anche esplicitare il suo orientamento in tema di rapporti tra annullamento dell'aggiudicazione e sorte del contratto.

1.2. Conviene al riguardo subito affermare che la circostanza per la quale il Giudice amministrativo non possa pronunciare sulle sorti del contratto sub specie di inefficacia, caducazione o nullità del negozio sorto sulle ceneri di un'aggiudicazione annullata, non pone nel nulla la sentenza di annullamento, la

quale ha attitudine a determinare eo ipso l'inefficacia o la caducazione del contratto a valle, senza che vi sia necessità di una espressa pronuncia sul punto da parte del Giudice dell'annullamento.

Ricorda in proposito il Collegio che la stessa Cassazione ha di recente autorevolmente e condivisibilmente enunciato il delineato meccanismo, statuendo che "l'annullamento in sede giurisdizionale del verbale di aggiudicazione di una gara di appalto pone nel nulla l'intero effetto-vicenda derivato dall'aggiudicazione, a cominciare quindi dal contratto di appalto che vi è insito o che, ove stipulato in successivo momento, non ha alcuna autonomia propria e non costituisce la fonte dei diritti ed obblighi tra le parti, ma, assumendo il valore di mero atto formale e riproduttivo, è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato e a restare automaticamente e immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione, in conseguenza della pronunciata inefficacia del provvedimento amministrativo ex tunc, travolto dall'annullamento giurisdizionale" (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 15. 4. 2008, n. 9906).

Più di recente anche il Giudice amministrativo ha applicato e recepito siffatto indirizzo, affermando che "con la pubblicazione del dispositivo della sentenza con cui viene annullata l'aggiudicazione di una gara di appalto (nella specie si trattava di un appalto di servizi) vengono meno gli effetti del contratto di appalto stipulato medio tempore dalla P.A." (T.A.R. Molise, Sez. I, 24.9.2008, n. 719).

Altro Tribunale amministrativo ha poi affermato a chiare note l'illustrato principio, sancendo che "esigenze di concentrazione e pienezza della tutela giurisdizionale impongano di aderire alle delineate coordinate ermeneutiche, dovendosi affermare che a seguito dell'annullamento giudiziale dell'aggiudicazione, vuoi per mancanza originaria di una gara – come nel caso all'esame – vuoi per illegittimità della procedura concorsuale, il contratto medio tempore stipulato è automaticamente travolto, senza che necessiti sul punto alcuna statuizione del giudice dell'annullamento. Il meccanismo del travolgimento, che può ben essere inquadrato nella teoria della caducazione, stante il nesso di consequenzialità necessaria da predicarsi tra aggiudicazione e contratto, come pure in quella della nullità c.d. extratestuale per violazione di norme imperative ex art. 1418 comma 2, c.c., si produce ex se, in via immediata ed automatica, senza la necessità di una statuizione del giudice, che sarebbe meramente dichiarativa". (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 5.11.2008, n.878).

Ne consegue che l'intervenuta stipula del contratto non attrae all'alveo della giurisdizione del Giudice ordinario la controversia inerente la domanda di annullamento dell'aggiudicazione e dei presupposti verbali di gara, potendo e dovendo il Giudice amministrativo investito della questione, limitare il suo decisum all'annullamento degli atti di gara, dai quali consegue senza necessità di pronuncia alcuna l'automatica perdita di efficacia o caducazione del vincolo negoziale a valle e il correlativo obbligo dell'amministrazione di adottare provvedimenti di autotutela con cui annulli o revochi il contratto stesso, conseguendone che in caso di mancata adozione di siffatti provvedimenti potrà

chiedersi al Giudice amministrativo, mediante lo strumento del giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta che adotterà il provvedimento di annullamento o di revoca del contratto d'appalto ovvero di presa d'atto della sua sopravvenuta inefficacia – caducazione.

Invulnerata resta quindi la competenza giurisdizionale del Giudice dell'amministrazione sulla domanda di annullamento di un'aggiudicazione, malgrado la sopravvenuta stipula del contratto d'appalto.

L'eccezione di giurisdizione va quindi disattesa.

2.1. Può ora approdarsi al merito delle spiegate censure. Con il primo mezzo la Onama lamenta violazione dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 7 del Capitolato nonché dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza e buona amministrazione. Sostiene al riguardo che la Commissione, come risulta dai verbali di gara impugnati, non ha fissato i criteri motivazionali cui doveva attenersi per l'attribuzione dei punteggi tra il minimo e il massimo in relazione a ciascun criterio e sub – criterio fissato nella *lex specialis*.

E ciò infrangendo l'art. 83, comma 4 del Codice dei contratti che, prima della sua soppressione ad opera del d.lgs. n. 152/2008 (c.d. Terzo correttivo) disponeva che “la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”. Adduce all'uopo la ricorrente varia giurisprudenza che ha sancito che la commissione deve prefissare obiettivi criteri di massima ove il bando non disciplini in modo puntuale l'attribuzione dei punteggi. Invoca anche, più specificamente, TAR Lazio, n. 13774/2007 che ha deciso nel senso dell'obbligo per la Commissione di fissare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi.

La censura non si presta a positiva considerazione. Richiama al riguardo la Sezione la propria giurisprudenza, espressa in sede cautelare ma con diffusa riflessione, secondo cui non può invocarsi anche in una gara *ratione temporis* disciplinata dal testo dell'art. 83, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006 ante soppressione ad opera del d.lgs. n. 152/2008, la norma secondo cui la Commissione deve fissare i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi in rapporto ai parametri e sub criteri prefissati nella legge di gara (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 3.4.2009, n. 268, Ord.).

Si rammenta che la disposizione contrastava con il diritto comunitario risultante dagli arresti della Corte del Lussemburgo e in particolare con la nota sentenza della VI Sezione del 24.11.2005, che inibisce alla commissione giudicatrice di introdurre nella *lex specialis* criteri ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nel bando o nel capitolato o disciplinare, interdicensi altresì all'organo tecnico straordinario di introdurre sotto criteri e sotto punteggi.

A parere della Sezione la norma contestata costituiva la finestra attraverso la quale la commissione poteva introdurre surrettiziamente nuovi criteri o sub criteri, gabellandoli per criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi. In tal

modo non infrequente era l'evenienza che per via di criteri motivazionali, che per il vero potevano anche essere genuini, potessero essere introdotti nella disciplina di gara dei nuovi sub - criteri, ormai sottratti alla potestà della commissione dal disposto stesso di cui all'art. 83 del Codice che impone che nel bando di gara vengano definiti sia i criteri che i sub - criteri e i sub - punteggi.

Per tale ragione la Commissione europea all'inizio del 2008 ha comunicato al Ministro per le Politiche comunitarie l'avvio di una procedura di infrazione, la cui rilevanza ha poi indotto il Governo, in occasione dell'allestimento del c.d. Terzo correttivo al Codice, ad eliminare l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 83 che recava la disposizione invocata da parte ricorrente.

Ne discende che la contrarietà al diritto comunitario della norma de qua suggerisce al Collegio di disporre la disapplicazione, conseguendone la piena legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice che non ha stabilito gli invocati criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi.

Il primo motivo di ricorso va pertanto disatteso.

2.2. Con il secondo mezzo è articolata violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 ed eccesso di potere per carenza di motivazione espressa a sostegno dell'attribuzione di punteggi.

La censura, come avvertito nella narrativa in fatto, è corollario della precedente, e lamenta l'infrazione del noto principio in ossequio al quale nelle gare d'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa il punteggio numerico è insufficiente a rendere edotto l'interessato dell'iter logico seguito dalla commissione, in assenza di una sia pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno condotto alla formulazione del giudizio, "soprattutto in quelle ipotesi, quale è quella in esame, in cui il bando di gara fissava criteri estremamente generici".

Il motivo è infondato. Il riportato ultimo inciso della ricorrente, come anticipato in fatto, evidenzia la fragilità della svolta censura.

Condivide al riguardo, in linea di principio la Sezione, la tesi per la quale là dove i criteri di attribuzione dei punteggi siano generici e vaghi, occorre una puntuale ulteriore motivazione, non rivelandosi sufficiente l'attribuzione di un punteggio alfanumerico.

Si è formato infatti in giurisprudenza un orientamento, cui il Collegio aderisce, che propone una lettura del principio appena ricordato, non predicata in astratto, ma ritagliata sulle singole fattispecie e rapportata al carattere più o meno puntuale dei criteri di attribuzione dei punteggi definiti nella lex specialis.

Rammenta in proposito il Collegio che la giurisprudenza del Tribunale ha espresso un principio, ricalcato da altro TAR, secondo il quale "nelle procedure di pubblica gara la possibilità per la Commissione giudicatrice di utilizzare il punteggio numerico in luogo della motivazione non deve essere valutata in

astratto, ma deve essere verificata in concreto, con specifico riferimento ai criteri di massima posti nella lex specialis (...) Pertanto è insufficiente la mera indicazione numerica solo quando tali criteri sono predeterminati rigidamente in un momento anteriore a quello di valutazione delle offerte e, al contrario, tale indicazione è insufficiente nel caso in cui i criteri si risolvono in espressioni generiche" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12.1.2006, n. 57). Come accennato, ha sposato tale massima anche T.A.R. Umbria, 14.3.2007, n. 243.

Disegnate le enunciate coordinate ermeneutiche deve il Collegio rilevare come l'art. 7 del Capitolato speciale della gara all'esame esponga ben otto sub - criteri, che nelle loro analitiche estrinsecazioni rappresentano un quadro sufficientemente dettagliato di parametri di valutazione, arginando non poco la discrezionalità tecnica che per tale via residua in capo alla commissione di aggiudicazione. Basti considerare, ad esempio, la declaratoria del progetto B, "sub punteggio 3: da 0 a 5 punti in relazione al piano di interventi presentato, valutando l'eventuale innovazione in ordine a strumentazione, arredi e dotazioni tesi alla valorizzazione ambientale dei locali mensa. Oppure basti valorizzare il sub punteggio 3 del progetto A: "da 0 a 5 punti in relazione alla tipologia e alla quantità di materie prime che si intendono utilizzare".

Riassumendo, dunque, già sulla scorta dei due soli sub - criteri riportati, si evidenziano i seguenti parametri attributivi di punteggio: il piano di investimenti presentato, a sua volta scomposto nel fattore innovazione, a sua volta articolato su strumentazione, arredi, e dotazioni intesi alla valorizzazione dei locali mensa. Vanno poi aggiunti i parametri della tipologia e quantità delle materie prime che l'offerente propone di utilizzare.

In definitiva, emerge dall'analisi di ciascun sub - criterio definito nella lex specialis, nonché dall'analisi di insieme dei medesimi, un apparato motivato che sostanzia dei criteri che nel complesso appaiono sufficientemente puntuali, non risolvendosi in espressioni generiche, giusta la precisazione di cui a T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 57/2006 testé richiamata.

In tale quadro risulta ben percepibile l'iter logico seguito dalla commissione ai fini dell'assegnazione del punteggio finale e ben agevole il sindacato di legittimità riservato a questo Giudice.

Di talché appare legittima l'espressione della motivazione mediante l'impiego di un punteggio alfanumerico.

Anche il secondo motivo di ricorso si rivela pertanto infondato e va conseguentemente respinto.

2.3. Né miglior sorte appresta il Collegio al terzo mezzo di gravame, a cui è affidata la deduzione della violazione dei principi generali in materia di valutazione delle offerte, l'eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione della par condicio.

Lamenta sul punto, genericamente la Onama che dall'esame dei verbali di gara e

della delibera di aggiudicazione emergerebbero profili di contraddittorietà e incongruità nelle valutazioni numeriche attribuite ad alcune voci dei progetti tecnici presentati dalle offerenti. Si riservava quindi di dettagliare e precisare in seguito le esposte censure. Il che non è avvenuto nei motivi aggiunti.

Ritiene conseguentemente la Sezione che la censura sia inammissibile per genericità, non consentendo di ricavare precisi contenuti alle doglianze vaghe e fumose esposte, che non si dirigono avverso specifiche valutazioni di cui si assume genericamente la contraddittorietà e l'incongruità.

3. Perviene ora il Collegio allo scrutinio dei motivi aggiunti di ricorso depositati il 25.9.2008, con i quali la Onama si duole della violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 per essere stato il contratto d'appalto stipulato prima del decorso del termine dilatorio di 30 giorni stabilito dalla predetta norma a tutela dell'interesse dei controinteressati, salvo motivate ragioni di particolare urgenza.

Il secondo dei motivi aggiunti è invece deputato allo svolgimento della censura di carenza di potere in concreto in capo al funzionario sottoscrittore del contratto, sostenendosi che le motivate ragioni di urgenza dovevano emergere solo da una delibera dell'Amministrazione, assente nel caso di specie.

In ordine alle delineate doglianze la Sezione deve formulare una diagnosi di inammissibilità per carenza di interesse, che discende ed emerge de plano dalla ritenuta infondatezza del ricorso.

Invero, posto che il rigetto del ricorso conduce ad una valutazione di legittimità dell'aggiudicazione disposta a favore della controinteressata Eutoturist, nessun vantaggio deriverebbe alla ricorrente dall'eventuale accoglimento della censura circa il mancato rispetto del termine dilatorio di 30 giorni, posto che la deducente resterebbe comunque seconda classificata in virtù del consolidarsi della posizione di aggiudicataria in capo alla Eutoturist. Non conseguendo, dunque, dal ricorso alcuna posizione di primarietà in capo alla ricorrente, che non risulta quindi prima classificata e come tale beneficiaria della stipula del contratto, ne deriva che essa non ha interesse a dolersi del mancato rispetto del termine dilatorio di trenta giorni di cui all'art. 11 del Codice o dell'eventuale carenza di potere in capo al funzionario sottoscrittore del contratto.

Ma anche a voler porre lo sguardo sull'interesse strumentale alla ripetizione delle operazioni di gara che potrebbero configurare una chance di aggiudicazione in capo alla ricorrente, è di immediata evidenza che l'aver il Collegio giudicato legittimo lo svolgimento della gara rende incontestabile – se non nella sede di appello – l'aggiudicazione a quell'impresa con la quale il Comune ha stipulato il contratto senza attendere lo spirare dei trenta giorni di legge.

Anche sotto tale diversa visuale non si apprezza dunque nessun interesse in capo alla Onama ad invocare il rispetto del ridotto termine dilatorio.

Lo stesso è a dirsi quanto alla dedotta carenza di potere in concreto in capo al

funzionario.

In definitiva, sulla scorta delle considerazioni tutte che precedono il ricorso si profila infondato e come tale va respinto, mentre i motivi aggiunti sono inammissibili.

Il rigetto del gravame comporta il rigetto automatico della domanda risarcitoria.

La pronunciata soccombenza del Comune sulla questione di giurisdizione suggerisce peraltro di disporre integrale compensazione delle spese di lite tra le costituite parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, respinge il ricorso e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 3/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO